



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

DELIBERA N. 1082 DEL 21 novembre 2018

OGGETTO: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex art. 211 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50/2016 presentata da C.E.R. S.r.l./Provincia di Salerno. Procedura aperta per l'affidamento di lavori di messa in sicurezza, ripristino e consolidamento a seguito di dissesti e movimenti franosi sulla S.R. ex S.S: 91 nel Comune di Castelnuovo di Conza- Interventi urgenti di protezione civile. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo. Importo a base di gara: 369.257,55 euro.

PREC. 211/18/L

Il Consiglio

VISTA l'istanza prot. n.96015 del 28 luglio 2017 con cui la C.E.R. S.r.l. chiedeva un parere sulla legittimità dell'aggiudicazione della gara in favore di una costituenda A.T.I che aveva indicato la somma complessiva degli oneri aziendali cosiddetti "interni" senza riportare la quota distinta per ciascuna impresa parte del raggruppamento;

VISTO l'avvio dell'istruttoria avvenuto in data 2 novembre 2018;

VISTE le memorie e la documentazione prodotte dalle parti;

VISTA la memoria della stazione appaltante pervenuta in data 7 novembre 2018 in cui si precisa che tra i documenti allegati al bando di gara, il modello di "dichiarazione degli oneri aziendali di sicurezza" resa ai sensi dell'art. 95, comma 10, D.lgs. 50/ 2016 conteneva un unico spazio per l'indicazione di un unico valore dei costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro a prescindere dalla configurazione del soggetto che esprima l'intenzione di partecipare alla procedura di selezione;

RITENUTO che l'associazione temporanea di imprese viene considerata come un soggetto unitario che concorre per un'unica offerta; cumulando i requisiti delle singole imprese riunite, partecipa alla gara presentando un'offerta congiunta, con il conseguente obbligo, in caso di aggiudicazione, di eseguire congiuntamente le prestazioni oggetto dell'appalto;

RITENUTO che non sussiste alcun obbligo specifico di indicare la suddivisione degli oneri tra le imprese facenti parte del raggruppamento, ma soltanto, in caso di raggruppamento costituendo, un obbligo di sottoscrizione da parte di "tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei (...) nonché l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti" per ciascun rappresentante delle varie imprese, ai sensi dell'art. 48, comma 8, del d.lgs. n. 50/2016;



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

Il Consiglio

ritiene l'operato della stazione appaltante conforme alla disciplina normativa di settore.

Raffaele Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 30 novembre 2018

Il Segretario Maria Esposito